

UNIONE DEI COMUNI “ COLLINA MATERANA ”

Provincia di Matera



Sede : Comune di Stigliano - Via Alcide De Gasperi ,2 – Sede ex Comunità Montana

DELIBERAZIONE n. 2 in data: 14.03.2025

Oggetto: Documento unico di programmazione (DUP) 2025 -2027 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Approvazione. Provvedimenti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

L'anno duemilaventicinque , il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 17:00, presso la sede della ex Comunità Montana “ Collina Materana “ in via Alcide de Gasperi , 2 Stigliano , si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Collina Matera, in prima convocazione ordinaria prevista sia in presenza che da remoto:

COGNOME E NOME	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
Carmine NIGRO	X		Rocco salvatore DE CANIO	X	
Alfonso VESPE	Da remoto		Marco DE LORENZO	X	
Francesco MICUCCI	X		Mariantonietta RINALDI		X
Luigi DE LORENZO	Da remoto		Domenico MONTEMURRO		X
Vincenzo LACOPETA	Da remoto		Maria Antonietta BERARDI	X	
Nicola Giuseppe SAVINO	Da remoto		Marco DELORENZO		X
Carmela ONORATI	Da remoto		Angelo TRICARICO	Da remoto	
Francesco MONTANO		X	Giuseppe SANTOCHIRICO	Da remoto	
Anna CAFARELLA		X	Giovanni SANSONE	X	
Francesco COLAIACOVO		X	Rocco MATARRESE		X
TOTALE : PRESENZE N 13 ASSENZE N. 7					

Risultato legale il numero degli intervenuti, Carmine Nigro, in qualità di Presidente temporaneo , dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il *Segretario dell'Unione Dott.sa Maria Rita VERGARI*, da remoto.

Premesso che

in osservanza alle vigenti disposizioni regolamentari e per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, sono stati espressi pareri favorevoli da parte del responsabile del servizio competente in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e da parte del responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come *sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012, acquisito il parere del revisore con verbale n. 1 del 11.03.2025;*

Il Presidente

Evidenziato che:

- **l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000**, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede testualmente :
 - al comma 1 *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*
 - al comma 2 *“ Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.”*
 - al comma 3 *“ Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale” ;*
- **l'art. 172 del predetto decreto** (come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) prevede che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, oltre ai seguenti documenti:
 - a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 - e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

Tanto premesso ed evidenziato

che l'art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del TUEL testualmente recita:*“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

- *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
- *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
- *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- *Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
- *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”;*

Verificato che l'art. 174 - Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati - del TUEL testualmente recita:

“1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. -Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del

quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

-Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151.

-Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.”;

Dato atto che il punto 8.2 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – principio della programmazione – è stato modificato alla fine dell'anno 2018 stabilendo che “Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I termini di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire alla presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”;

Vista e richiamata la deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 27.02.2025 con la quale si adottava il predetto programma;

Evidenziato, che il comma 2 dell'art. 57 “Disposizioni in materia di enti locali” del Decreto Fiscale (DL 124/2019), in tema di semplificazioni, ha abrogato i seguenti tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa:

- limiti di spesa per la formazione del personale (art. 6, c. 13, DL 78/2010);
- limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, c. 7, DL 78/2010);
- limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, c. 8, DL 78/2010);
- divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, DL 78/2010);
- limiti delle spese per missioni (art. 6, c. 12, DL 78/2010);
- limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, c. 1 DL 112/2018);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, c. 1-ter, DL 98/2011);
- limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (art. 5, c. 2, DL 95/2012);
- obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, c. 594, L. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24, DL 66/2014)

per cui il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 e gli altri documenti di programmazione quali: tagli a spese per studi e incarichi di consulenza, spese per collaborazioni coordinate e continuative, spese per convegni, pubblicità, rappresentanza, spese per missioni, spese di formazione, spese per acquisto e manutenzione, noleggio e buono taxi autovetture, mobili ed arredi, ecc...non sono più presenti nella Nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;

Considerato altresì che la norma ha ritenuto comunque di inserire una sorta di “clausola di salvaguardia” tenendo fermi gli eventuali specifici termini eventualmente previsti, quale ad esempio la programmazione del fabbisogno di personale, per la quale è competente, ex art. 91 del TUEL, la Giunta;

Tenuto conto della necessità di procedere alla approvazione del DUP 2025-2027;

Visto l'articolo 7 del DM 132, che a proposito della scadenza di approvazione del Piano prevede: “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”.

Visto il successivo art. 8 comma 2 che dispone: “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.

Atteso, pertanto, che entro un mese dalla scadenza di approvazione del bilancio si renderà necessario approvare il PIAO 2025/2027 in cui confluiranno i seguenti piani :

- performance
- dei fabbisogni del personale
- della parità di genere
- del lavoro agile
- dell'anticorruzione.

Vista la delibera della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 27.02.25

Vista la proposta del responsabile dell'Area Finanziaria n. 1 del 05.03.25;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti con verbale n. 1 dell'11.03.25;

Visto lo statuto dell'Unione;

Visto l'art. 42 del TUEL;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Indi il presidente, indice votazione per alzata di mano per l' approvazione del presente punto

all'o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore : Presenti 13 , votanti 13, favorevoli 13

Per l'immediata eseguibilità : unanimità.

DELIBERA

1. **L'approvazione**, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, redatta in base alle indicazioni di cui punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/11, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

2. **Di dare atto** che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti in data 11.03.25 con verbale n. 1, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale.

3. **Di dare atto** che la nota di aggiornamento al D.U.P. 2025-2027 deve essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente – Amministrazione Trasparente – Sezione Bilanci.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Maria Rita VERGARI

IL SINDACO
f.to Dott. Carmine NIGRO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio.

Timbro

Dalla Residenza Comunale, li 28/03/2025

Il Responsabile dell'A.A.E.F.
f.to Antonio BONAMASSA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindi giorni consecutivi a partire dal 28/03/2025

Dalla residenza Comunale, li 28/03/2025

Il Responsabile dell'A.A.E.F.

f.to Antonio BONAMASSA

-
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.03.25
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.L.gvo 267/2000);
 - Decorso 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi di legittimità e/o competenze (art. 134, c.3, D.L.gvo 267/2000).

Il Responsabile dell'A.A.E.F.

f.to Antonio BONAMASSA

Dalla residenza Comunale, li 28/03/2025